



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE

A tutto il personale

LORO SEDI

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 228410 - Fax 0161 219551
presenze@uniupo.it

REP. N. 9/2016

Prot. n. 14538 del 19/09/2016
Titolo VII Classe 13

Oggetto: Legge Madia – modifica dell'art. 55-quater del D. Lgs. 165/2001 – Licenziamento disciplinare

Il D. Lgs. n. 116 del 20/06/2016 (c.d. Decreto Madia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28/06/2016, ha modificato l'art. 55-quater del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di licenziamento disciplinare, introducendo le seguenti novità:

- la condotta del dipendente che, in modo fraudolento, fa risultare la propria presenza in servizio costituisce falsa attestazione. Di tale violazione risponde, oltre al dipendente, anche il terzo che abbia posto in essere la condotta fraudolenta e chi l'abbia comunque agevolata, sia tramite una condotta attiva che omissiva (comma 1-bis art. 55-quater);

- la falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza o con strumenti di videosorveglianza comporta l'immediata sospensione senza stipendio del dipendente, senza obbligo di preventiva audizione dello stesso. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato in via immediata e comunque entro le 48 ore (comma 3-bis art. 55-quater);

- con il provvedimento di sospensione cautelare si procede alla contestuale contestazione dell'addebito al dipendente. L'Ufficio conclude il procedimento entro 30 giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito (comma 3-ter art. 55-quater);

- qualora la falsa attestazione in servizio sia accertata in flagranza o con strumenti di videosorveglianza l'Ufficio competente provvede ad inoltrare la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti, entro 15 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, al fine di verificare i presupposti per un eventuale risarcimento, a carico del dipendente, per danno di immagine (comma 3-quater art. 55-quater);

- nel caso di falsa attestazione in servizio accertata in flagranza o con strumenti di videosorveglianza, la condotta del dirigente o del responsabile di servizio competente che vengono a conoscenza del fatto e che omettono, senza giustificato motivo, di attivare il procedimento disciplinare o di adottare il provvedimento di sospensione cautelare, costituisce illecito disciplinare punibile con il licenziamento. L'ufficio competente provvederà a dare notizia in merito all'autorità giudiziaria perché accerti la sussistenza di eventuali reati (comma 3-quinques art. 55-quater).

Le nuove disposizioni si applicano agli illeciti commessi successivamente al 13/07/2016, data di entrata in vigore del decreto.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(*Andrea Turolla*)

AB/sb

Y:_2014\Circolari\circolare_Madia.docx